

Allegato Sub B)

A Repertorio N. 6582

Raccolta N. 3260

STATUTO DELLA "FONDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE MEDICI DIABETOLOGI - CENTRO STUDI E RICERCHE ONLUS" O "FOND. AMD ONLUS"

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Denominazione

Per iniziativa dell'Associazione Medici Diabetologi (AMD), con atto a rogito Notaio Flavia Colangelo di Roma, repertorio n. 12218, raccolta n. 2445 e successive modificazioni, è costituita la Fondazione per la ricerca scientifica di particolare interesse sociale nel campo del diabete mellito e delle altre malattie metaboliche denominata "Fondazione dell'Associazione Medici Diabetologi - Centro Studi e Ricerche Onlus", in sigla "Fond. AMD Onlus".

Art. 2

Sede

La Fondazione ha sede legale in Roma, Viale delle Milizie n. 96.

Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e centri in tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3.

Scopi istituzionali

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito della ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all'art. 5, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nel campo del diabete mellito e delle malattie metaboliche.

Pertanto, la Fondazione si prefigge lo scopo di contribuire - direttamente o in collaborazione con università, strutture sanitarie pubbliche e/o private, altri enti e/o organismi di ricerca ed altre fondazioni o associazioni - allo sviluppo della ricerca nell'ambito sanitario, con specifica attenzione ai risvolti applicativi, mediante l'attuazione, la progettazione, la promozione, il sostegno e la partecipazione a programmi di ricerca clinica di particolare interesse sociale, principalmente nel campo del diabete mellito e delle malattie metaboliche, ovvero in programmi di ricerca interdisciplinari, con la collaborazione con altre organizzazioni scientifiche.

La Fondazione potrà altresì affidare lo svolgimento delle attività statutarie di ricerca scientifica ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135.

E' escluso alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati lucrativi, alle capacità di ricerca nonché ai risultati scientifici prodotti dalla Fondazione.

La Fondazione sviluppa la propria attività istituzionale an-

che grazie alle articolazioni di cui è composta quali la Rete di Ricerca e il gruppo Annali di cui al successivo art. 14.

Art. 4

Attività strumentali accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere ogni altra attività diversa da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, purché direttamente connessa, strumentale o secondaria alle medesime attività di interesse generale, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:

- raccogliere fondi da dedicare alla ricerca scientifica;
- sensibilizzare la popolazione sui corretti stili di vita e sulla tutela della salute;
- formare professionisti operanti direttamente e indirettamente in campo sanitario sulle più recenti novità scientifiche per accrescerne la professionalità al fine di migliorare la qualità della cura e della vita della persona con diabete mellito o altre malattie metaboliche e loro complicanze;
- diffondere i risultati delle proprie ricerche e delle principali novità scientifico assistenziali della letteratura attraverso iniziative convegnistiche, canali web, editoriali e divulgative;
- promuovere attività formative ed informative, incluse newsletter, per personale sanitario e non, dedicati all'informazione scientifica e allo svolgimento di programmi di ricerca rispondenti agli scopi statutari di Fondazione;
- finanziare premi, borse di studio e programmi di ricerca finalizzati agli scopi di cui sopra.

A tale scopo la Fondazione dovrà dotarsi di idonee strutture operative e dovrà disporre di risorse professionali e forme di finanziamento e/o di autofinanziamento per svolgere e sostenere l'attività. Tutte queste attività dovranno essere concordate e pianificate con AMD in una logica di complementarità ed in una visione di insieme delle progettualità di detti due enti, al fine di garantire omogeneità e potenziamento del lavoro ed evitare sovrapposizioni e concorrenzialità tra le diverse attività deliberate dai due direttivi.

La Fondazione, al fine di meglio perseguire gli scopi istituzionali, potrà inoltre costituire, partecipare o assumere interessenze in enti e/o istituzioni, pubbliche o private, la cui attività è rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione.

La Fondazione collaborerà, per il tramite di apposite convenzioni, con Enti pubblici e privati per lo svolgimento dei progetti di ricerca e degli studi clinici nell'ambito del diabete e delle malattie cardiovascolari e metaboliche o nell'ambito di iniziative scientifiche interdisciplinari.

La Fondazione inoltre sarà l'organo di consulenza del CDN AMD per pareri scientifici, produzione di tutti i documenti nonché per la stesura di protocolli relativi a studi e per la

progettazione di temi/sessioni scientifiche congressuali.

L'identificazione delle attività diverse che, ai sensi del presente articolo, la Fondazione svolgerà di volta in volta, è rimessa al Consiglio di Amministrazione. Annualmente il Consiglio di Amministrazione documenta nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo.

Art. 5

Durata

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

Titolo II

ORGANI

Art. 6

Organi

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione, che ricopre anche il ruolo di Comitato Scientifico della Fondazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Consiglieri Emeriti;
- il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico;
- altri organismi della Fondazione.

Art. 7

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, che ricopre anche il ruolo di Comitato Scientifico della Fondazione, è composto da quattro a sei consiglieri oltre il Presidente. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri sono nominati, sentito il Presidente della Fondazione, dal Presidente AMD e su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale - CDN di AMD, di cui uno su proposta della Consulta dei Presidenti regionali. Sono componenti di diritto del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Presidente eletto AMD.

La nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente della Fondazione avviene ogni due anni entro due mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale AMD. I componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione durano in carica due anni, con incarico rinnovabile.

Se uno o più amministratori cessano anticipatamente dalla carica, l'organo competente alla nomina provvede a sostituirli nel più breve tempo possibile nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

Gli amministratori così nominati restano in carica per la restante parte del mandato del consigliere sostituito.

Le delibere assunte dalla Fondazione vengono comunicate al



li

Consiglio Direttivo Nazionale AMD tramite l'invio dei verbali ai suoi componenti.

Art. 8

**Il Consiglio di Amministrazione:
attribuzioni**

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, in particolare, di tutti i poteri necessari per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione, per la gestione delle attività economiche necessarie alla formazione delle rendite e per la realizzazione delle iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio, in osservanza del disposto di cui all'art. 8, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 117 del 2017. In particolare:

1. delibera sugli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;
2. delibera gli acquisti e le alienazioni di beni mobili di valore ed immobili;
3. dispone il migliore impiego del patrimonio;
4. delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti privati, nazionali od internazionali;
5. provvede alla assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento economico e di quiescenza;
6. delibera la eventuale costituzione di commissioni, centri e gruppi di studio, regolandone il funzionamento e la eventuale retribuzione;
7. delibera sulla stipulazione di atti e contratti con i privati e la pubblica amministrazione;
8. delibera di promuovere o di resistere ad azioni giudiziarie con ogni potere anche transattivi;
9. approva i progetti di bilancio preventivo, di bilancio consuntivo e, ove obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, di bilancio sociale predisposti dal Presidente;
10. delibera, previo parere vincolante di AMD, lo scioglimento della Fondazione ovvero la fusione o la trasformazione della stessa a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;
11. delibera, previo parere vincolante di AMD, le modifiche statutarie a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, fermo restando l'immodificabilità degli scopi della Fondazione;
12. ha altresì un ruolo esecutivo diretto nella progettazione, pianificazione e monitoraggio sull'andamento degli studi gestiti dalla Fondazione per la quale attività può avvalersi del Collegio dei Consiglieri Emeriti della Ricerca AMD, concordando con il CDN AMD i coordinatori dei vari studi;
13. nomina il Collegio dei Consiglieri Emeriti determinandone il numero, che comunque non potrà essere superiore a 7;

14. identifica le attività diverse che, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto, la Fondazione svolgerà di volta in volta e, nella relazione di missione da redigere annualmente, ne documenta il carattere connesso, secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare uno o più poteri previsti nel presente articolo al Presidente della Fondazione stessa o a singoli Consiglieri. In tal caso il potere di firma sarà attribuito nei limiti della delega, con potere di nominare procuratori speciali. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9

Consiglio di Amministrazione funzionamento

Il Consiglio è convocato:

a) su iniziativa del Presidente ed almeno due volte l'anno, in occasione dell'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;

b) su richiesta motivata della maggioranza dei suoi membri;

c) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo di lettera, fax o posta elettronica. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante invio di posta elettronica o fax inoltrato almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In mancanza delle formalità di cui al comma precedente il Consiglio si reputa validamente costituito con la presenza di tutti i componenti del Consiglio stesso.


Qualora gli argomenti all'ordine del giorno oggetto di delibera lo richiedano, sarà necessaria anche la presenza del Presidente del Collegio dei Revisori (o del Revisore Unico).

Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o video conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire



adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Art. 10

Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dal CDN AMD nella persona dell'ultimo Past President dell'Associazione AMD. Il Presidente dura in carica due anni, con incarico non rinnovabile. In caso di impossibilità a ricoprire la carica il Presidente sarà individuato dal CDN AMD fra gli altri Past President AMD.

Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio, vigila e controlla l'esecuzione dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi.

Il Presidente, in particolare:

- ha poteri di ordinaria amministrazione, salvo deleghe specifiche ad altri consiglieri, e compie ogni altro atto all'uopo espressamente delegato dal Consiglio di Amministrazione;
- predispone i progetti di bilancio preventivo, consuntivo e, ove obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, di bilancio sociale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da inserire nell'ordine del giorno;
- può dare delega, conferire poteri o procure ad amministratori o a terzi, quando occorre, per l'esecuzione di singoli atti o gruppi di atti che vengano deliberati;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- viene sentito dal CDN AMD in merito alla nomina dei consiglieri che formeranno l'organo che si troverà a presiedere;
- nomina, con il parere vincolante del CDN AMD, il direttore del Gruppo Annali e della Rete di Ricerca;
- partecipa, almeno ogni sei mesi, alle adunanze del CDN AMD per relazionare sull'andamento dell'attività della Fondazione.

Art. 11

Poteri di rappresentanza

La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente. Questi ha la facoltà di nominare e revocare procuratori e avvocati per rappresentare e difendere la Fondazione davanti a qualsiasi giurisdizione e

di rilasciare procure speciali.

La rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta in caso di assenza o impedimento del Presidente al consigliere più anziano. Di fronte ai terzi la firma del Consigliere più anziano fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

La rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi spetta anche ai singoli amministratori della Fondazione o a terzi all'uopo delegati nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12

Collegio dei Consiglieri Emeriti

Il Collegio dei Consiglieri Emeriti della Ricerca AMD è nominato dal Consiglio di Amministrazione, in numero non superiore a 7 (sette) componenti, scelti tra personaggi emeriti o attivi nella ricerca di AMD. Fanno parte di diritto gli ultimi cinque Past President della Fondazione.

Tale organo ha una funzione consultiva nei confronti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed è chiamato, su richiesta del Consiglio di Amministrazione ad esprimere pareri in occasione di nuove iniziative, scelte di primaria rilevanza per la Fondazione o resoconti relativi alle attività già in essere.

Art. 13

Organo di controllo: Collegio dei Revisori o Revisore Unico

Il Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione è l'Organo di Controllo della Fondazione ed è composto da tre componenti, di cui almeno uno iscritto presso il Registro dei revisori legali che ricopre la carica di Presidente del Collegio dei Revisori. Sono nominati dal CDN AMD preferibilmente tra coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di componenti del Collegio dei Revisori della Associazione AMD. Durano in carica un biennio rinnovabile. Ai componenti del Collegio dei Revisori si applica l'art. 2399 c.c. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. In alternativa il CDN AMD può nominare un Revisore Unico, da scegliere tra gli iscritti presso il Registro dei revisori legali.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità istituzionali.

Esso esercita inoltre il controllo contabile, e, pertanto ha il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità

sociale e l'esistenza dei beni di proprietà della Fondazione e può procedere, anche individualmente, ed in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico deve redigere una relazione sul bilancio consuntivo di ogni anno, attestando che il bilancio sociale, ove redatto, sia conforme alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117 del 2017.

Art. 14

Altre Articolazioni

La Fondazione opera e si avvale di gruppi di lavoro e di collaborazioni stabili tra cui la Rete di Ricerca AMD e il gruppo Annali. Tali articolazioni rispondono al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

La Rete di Ricerca AMD è l'insieme dei centri sul territorio nazionale collegati alla Fondazione per l'attuazione della ricerca clinica.

Fanno parte stabilmente della Rete di Ricerca i centri di diabetologia che abbiano partecipato ad almeno uno studio di AMD negli ultimi 3 anni e che rispondano ai criteri di qualità necessari per la realizzazione di studi clinici.

La Rete di Ricerca è diretta da un Direttore che ha esclusivamente compiti di coordinamento dell'attività della rete e dei data manager.

Spetta esclusivamente al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione decidere ed approvare i protocolli di studio che la Rete effettua.

Il Direttore della Rete di Ricerca si avvale per il coordinamento organizzativo ed amministrativo dei servizi di diabetologia e dei data manager del Principal Data Manager.

Il Presidente della Fondazione può eventualmente delegare al Direttore della Rete di Ricerca parte dei propri poteri di firma in relazione alla gestione legale ed amministrativa dei rapporti con i data manager ed il Principal Data Manager.

Fa parte della Fondazione il Gruppo Annali, gruppo stabile dedicato alla ricerca su database clinici, che è composto e regolamentato analogamente ai gruppi in staff di AMD.

Il Direttore della Rete di Ricerca e del Gruppo Annali sono nominati dal Presidente della Fondazione, con il parere vincolante di AMD, con carica biennale, rinnovabile.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, con il parere vincolante di AMD, possono essere istituite altre articolazioni o settori operativi della Fondazione.

TITOLO III

PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 15

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dalla dotazione iniziale della somma di denaro di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) di sposta nell'atto di costituzione della Fondazione;

b) da beni mobili ed immobili e da ogni altro contributo, erogazione liberale, donazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione, destinati dal donante o dal Consiglio di Amministrazione ad aumento del Patrimonio;

c) da ogni altro incremento patrimoniale derivante dalle attività economiche, finanziarie e patrimoniali svolte, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione e destinato dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio.

Le rendite, il patrimonio e le risorse della Fondazione, gli eventuali avanzi di gestione e le entrate comunque denominate, devono essere reinvestiti esclusivamente nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di solidarietà e utilità sociale, in osservanza dell'art. 8, comma 1 del D.Lgs. n. 117 del 2017. Vi è espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione o fondi o riserve.

Art. 16

Entrate

Per le spese di gestione e lo svolgimento delle attività istituzionali e statutarie la Fondazione, oltre ai proventi derivanti dalla realizzazione delle predette attività o contributi specifici, dispone delle seguenti entrate:

a) degli avanzi di gestione che, essendo vietata qualsiasi loro distribuzione, verranno interamente reinvestiti nelle attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e nella diffusione gratuita dei risultati della Fondazione;

b) di eventuali liberalità e di ogni altra entrata, che non sia espressamente destinata ad incrementare il patrimonio.

Art. 17

Destinazione vincolata degli avanzi di gestione

Gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di ricerca e nella diffusione gratuita dei risultati della Fondazione. Non potranno essere distribuiti, nemmeno in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita della Fondazione.

TITOLO IV

BILANCIO

Art. 18

Bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è composto dai seguenti documenti:

- stato patrimoniale;
- rendiconto gestionale;
- relazione di missione.

Il bilancio sociale è redatto annualmente al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117 del 2017, ov-

vero in ogni caso se ritenuto opportuno.

Il Presidente è tenuto a redigere il Progetto di bilancio e, ove necessario o opportuno, il bilancio sociale, e trasmetterlo al Collegio dei Revisori o al Revisore Unico almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione deve approvare, salvo necessità di proroga, entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio relativo al precedente esercizio e, ove redatto, il bilancio sociale.

Il bilancio preventivo deve essere predisposto dal Presidente entro il mese di ottobre ed approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di dicembre. I Revisori possono fare osservazioni da inviare ai Consiglieri prima della riunione.

TITOLO V
ESTINZIONE
Art. 19
Estinzione

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa ovvero qualora intervengano cause che per legge o per Statuto impongano l'estinzione della Fondazione, questa viene accertata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione presa a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, sentito il parere vincolante del Fondatore AMD, con delibera del CDN AMD. Contestualmente, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di due liquidatori di cui almeno uno iscritto nel registro dei revisori contabili.

L'estinzione sarà dichiarata dall'autorità governativa, come per legge, su istanza di chiunque o d'ufficio, nel caso che la Fondazione abbia conseguito il riconoscimento.

In caso di estinzione, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La Fondazione, a seguito di parere favorevole dell'organismo di controllo, di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può deliberare di trasformarsi o fondersi in altre ONLUS che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

La trasformazione o la fusione devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza di due terzi dei componenti.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20
Segni distintivi della ONLUS

La denominazione della fondazione "Fondazione dell'Associazione Medici Diabetologi - Centro Studi e Ricerche Onlus", in sigla "Fond. AMD - Onlus" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 21

Rinvii

Per quanto non espressamente previsto in questo Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle altre leggi vigenti in materia.

Art. 22

Disposizioni finali

All'atto dell'iscrizione della Fondazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal D.Lgs. n. 117 del 2017, gli articoli del presente Statuto sotto indicati verranno modificati come riportato nel prosieguo:

Art. 1

Denominazione

Per iniziativa dell'Associazione Medici Diabetologi (AMD), con atto a rogito Notaio Flavia Colangelo di Roma, repertorio n. 12218, raccolta n. 2445 e successive modificazioni è costituita la Fondazione per la ricerca scientifica di particolare interesse sociale nel campo del diabete mellito e delle altre malattie metaboliche denominata "Fondazione dell'Associazione Medici Diabetologi - Centro Studi e Ricerche ETS", in sigla "Fond AMD ETS".

Art. 19

Estinzione o scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa ovvero qualora intervengano cause che per legge o per Statuto impongano l'estinzione della Fondazione, questa viene accertata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di due liquidatori di cui almeno uno iscritto nel registro dei revisori contabili.

Il patrimonio residuo dopo la liquidazione verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117 del 2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dei liquidatori o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 20

Segni distintivi

La denominazione della fondazione "Fondazione dell'Associazione Medici Diabetologi - Centro Studi e Ricerche ETS", in sigla "Fond. AMD - ETS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico. In ogni caso, è fatto obbligo alla Fondazione di utilizzare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione ri-

volta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo settore" o
l'acronimo "ETS".

[Handwritten signature]

[Handwritten text]

